



COMUNE DI MONTEFALCO

PROVINCIA DI PERUGIA

ORIGINALE

Registro Generale n. 21

ORDINANZA RESPONSABILE AREA VIGILANZA

N. 21 DEL 01-04-2025

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTE DELL'OCCHIO - PROROGA, FINO AL 01/04/2025, DELL'ORDINANZA N.10 DEL 28/02/2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA

RICHIAMATA la precedente Ordinanza n.10 del 28.02.2025 con la quale sono prorogati fino alle ore 20,00 di lunedì 31 marzo 2025 i termini stabiliti con le precedenti ordinanze nn.79/2024 e 85/2024 inerenti la regolamentazione della viabilità come di seguito specificato:

1. Divieto di transito a tutti i mezzi sulla S.C. di Camiano, all'altezza di Ponte dell'Occhio;
2. Senso Unico alternato, regolato da lanterne semaforiche, sulla S.C. di Casevecchie nel tratto adiacente l'argine del torrente Teverone in prossimità dell'intersezione con la S.C. di Camiano all'altezza di Ponte dell'Occhio, per una lunghezza di mt.70 e larghezza di mt.3,50:

VISTA la nota trasmessa dalla Responsabile dell'Area Tecnica in data 1° aprile 2025 con la quale, in riferimento ai lavori di manutenzione straordinaria di Ponte dell'Occhio affidati alla ditta Nanni e figli snc con sede in Castel Ritaldi – Via Colle del Marchese n.72, a causa della redazione della perizia di variante, chiede la proroga della citata ordinanze fino al 23 maggio 2025;

RITENUTO, pertanto, sulla scorta della comunicazione di cui sopra, che per consentire l'ultimazione dei lavori è necessario prorogare quanto stabilito con la precedente Ordinanze n.10 del 28.10.2025 fino al 23 maggio 2025;

CONSIDERATO che il traffico può essere deviato sulle strade comunali limitrofe;

ACCERTATA la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento, in quanto il presente provvedimento ha carattere generale, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della

legge n. 241/90 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTI l'art. 5 comma 3, l'art. 7, 1° comma - lettera a) e l'art. 37 del decreto legislativo n. 285/92;

VISTO l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92;

RILEVATA la propria competenza in virtù dell'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTO l'articolo 8, 3° della legge 07/08/1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

ORDINA

per le ragioni esposte in premessa, i termini stabiliti con la precedente Ordinanza n.10 del 28 febbraio 2025 sono prorogati **fino alle ore 20,00 di venerdì 23 maggio 2025** per cui permangono le disposizioni con le quali è stata regolamentata la viabilità come di seguito specificato:

1. **Divieto di transito** a tutti i mezzi sulla S.C. di Camiano, all'altezza di Ponte dell'Occhio;
2. **Senso Unico alternato**, regolato da lanterne semaforiche, sulla S.C. di Casevecchie nel tratto adiacente l'argine del torrente Teverone in prossimità dell'intersezione con la S.C. di Camiano all'altezza di Ponte dell'Occhio, per una lunghezza di mt.70 e larghezza di mt.3,50;

DEMANDA

- Alla ditta Nanni e figli snc, con sede in Via Colle del Marchese, n.72 – 06044 Castel Ritaldi (PG), di provvedere alla manutenzione in perfetta efficienza di tutta la segnaletica necessaria sia diurna che notturna, sia di chiusura che di preavviso dell'interruzione del traffico nonché di indicazione della viabilità alternativa nonché delle lanterne semaforiche, conformemente al presente provvedimento, al Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, nonché a quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il “disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Tav. 66” - pubblicato sulla GU n. 226 del 26/09/2002;
- alle Forze di Polizia Locali e dello Stato, aventi funzioni di polizia stradale e competenza sul territorio comunale, di vigilare in ordine alla corretta applicazione del presente provvedimento e di disporre le modalità esecutive più idonee per assicurare efficacemente la sicurezza della circolazione stradale veicolare e pedonale;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 285/92;

DISPONE

1. la pubblicazione all'albo pretorio on-line (per la durata di 15 giorni);
2. che copia della presente venga inviata a:
 - ditta Nanni e figli snc, con sede in Via Colle del Marchese, n.72 – 06044 Castel Ritaldi (PG) – impresananni@hotmail.it;
 - Comando Stazione Carabinieri di Montefalco – Via A. Gramsci, 1 - 06036 Montefalco (PG) - stpg251470@carabinieri.it;
 - Responsabile dell'Area Tecnica, sede areatecnica@comunemontefalco.it;
 - Responsabile dell'Ufficio Manutenzioni, sede a.mastrofabi@comunemontefalco.it;

e, per opportuna conoscenza

- Al Comune di Foligno comune.foligno@postacert.umbria.it;
- Al Comune di Trevi comune.trevi@postacert.umbria.it;

AVVERTE ALTRESÌ

- ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 - il responsabile del procedimento è il Cap. Jean-Pierre Polveri, in qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza del Comune di Montefalco;
- avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 37, 3° del decreto legislativo n. 285/92 (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);
- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Perugia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Montefalco, lì 01-04-2025

Il Responsabile dell'Area
Cap. Jean-Pierre Polveri

